



Consiglio regionale

## **Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici**

### Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di usi civici, reca disposizioni per la disciplina dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la legittimazione degli usi civici.

### Art. 2 (Legittimazione)

1. Nel rispetto della legislazione statale di riferimento, l'occupatore abusivo di terre gravate da diritto di uso civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751).
2. Salvo diversa determinazione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, i canoni di natura enfiteutica sono determinati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 (Integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche).
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le permanenti e sostanziali migliorie apportate sulle terre civiche occupate, oltre alla documentazione catastale e fotografica dello stato dei luoghi.
4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
5. Restano ferme le disposizioni statali a tutela del paesaggio e dell'ambiente sulle zone gravate da usi civici, trattandosi di beni paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
6. I Comuni in possesso di verifica demaniale effettuata ai sensi della legislazione vigente in materia e regolarmente approvata dall'Ente competente, tenuto anche conto dell'articolo 3, comma 6, della l. 168/2017, in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica, attestano la presenza o meno di gravami di usi civici.

## Art. 3

## (Conferimento di funzioni ai Comuni )

1. Le funzioni amministrative spettanti alla Regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive sono conferite ai Comuni.
2. I Comuni, ai fini di una gestione efficiente delle funzioni conferite, adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente.

## Art. 4

## (Procedimento di legittimazione)

1. Le Amministrazioni comunali adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito del visto del Servizio regionale competente in materia di usi civici, di seguito Servizio regionale competente, che effettua il controllo di legittimità sul provvedimento.
3. Ai fini del controllo di cui al comma 2, i provvedimenti delle amministrazioni comunali sono trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori e sono esaminati dal Servizio regionale competente nel termine di novanta giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso.
4. Il Servizio regionale competente può chiedere chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni e riprende a decorrere dalla ricezione degli atti richiesti.
5. Ove il Servizio regionale competente ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.
6. I procedimenti in materia di legittimazione di usi civici possono essere definiti per mezzo della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in quanto applicabili.
7. I Comuni, ai fini della gestione dei procedimenti di legittimazione degli usi civici, possono avvalersi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, di incarichi esterni.

## Art. 5

## (Funzioni della Regione)

1. Restano ferme in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi secondo le norme di cui alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) e alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 68 (Integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche) non in contrasto con la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

Art. 6  
(Potere sostitutivo)

1. A seguito dell'acquisizione da parte dei Comuni delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato esercizio delle stesse, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni e nel rispetto dei principi stabiliti in materia, procede alla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del Comune inadempiente con oneri economici a carico dello stesso, il quale può avvalersi degli uffici del Comune inadempiente ovvero, se necessario, provvedere direttamente.

Art. 7  
(Modifiche alla l.r. 25/88 e alla l.r. 68/99)

1. Il comma secondo dell'articolo 1 della l.r. 25/88 è sostituito dal seguente:  
"Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale."
2. Alla l.r. 68/99 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole "che resta di esclusiva competenza della Regione," sono soppresse;
  - b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:  
"1. La quotizzazione e la conciliazione in via amministrativa dei suoli di uso civico sono rese definitive con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale."

Art. 8  
(Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie)

1. Il conferimento delle funzioni diventa effettivo a seguito dell'adozione da parte dei Comuni di atti di organizzazione finalizzati ad assicurare la piena operatività degli stessi nello svolgimento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge; a tal fine i Comuni provvedono a dare notizia degli atti organizzativi adottati alla Regione ed alla cittadinanza attraverso adeguate forme, rispettivamente, di comunicazione e pubblicità.
2. Nelle more dell'adozione e in caso di mancata adozione degli atti di organizzazione cui al comma 1, le funzioni restano in capo all'amministrazione regionale.
3. I procedimenti di legittimazione degli usi civici pendenti presso l'Amministrazione regionale alla data di acquisizione da parte dei Comuni delle funzioni, come determinata ai sensi del comma 1, sono conclusi dalla Regione stessa, in ossequio della normativa regionale di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 151 del 9 febbraio 2019 (Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nell'ambito del Servizio Affari Dipartimentali, Ufficio usi civici e tratturi) e n. 47 del 14 febbraio 2009 (L.R. 77/99 art. 5 - Integrazione alla D.G.R.A. n. 2199 del 15/07/1999 "Ricognizione degli atti di autonomia della funzione dirigenziale nell'ambito di applicazione della L.R. 25/88, 3/98 e 68/99 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche").
4. Per "procedimenti pendenti presso l'amministrazione regionale" di cui al comma 3 si intendono i procedimenti per i quali, alla data di acquisizione delle funzioni da parte dei

Comuni ai sensi del comma 1, non sia decorso il termine di conclusione del procedimento come regolato dalla D.G.R. n. 151/2019.

5. Successivamente all'acquisizione delle funzioni da parte dei Comuni ai sensi del comma 1, le nuove istanze, ivi comprese quelle relative ai procedimenti non conclusi dalla Regione e rispetto ai quali sia decorso il termine di decadenza per la proposizione dell'azione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono presentate ai Comuni territorialmente competenti e gestite ai sensi della presente legge regionale.
6. Ferma restando la possibilità di proporre l'azione di cui all'articolo 31, comma 2 del d.lgs 104/2010, è altresì facoltà dell'interessato presentare ai Comuni territorialmente competenti le istanze di legittimazione relative a procedimenti non definiti dalla Regione nel termine di conclusione del procedimento come regolato dalla D.G.R. n. 151/2019.
7. E' esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere dalla Regione nell'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento.

#### Art. 9

(Disposizioni in materia di pubblicità della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva)

1. Ai fini della pubblicità della personalità giuridica di diritto privato attribuita dalla l. 168/2017 agli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva si applicano le procedure di cui alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991).

#### Art.10

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3, è istituito a favore dei Comuni un diritto di istruttoria nella misura massima di euro 50,00 per ogni particella catastale di cui si chiede la legittimazione.
2. I Comuni provvedono alla riscossione del diritto di cui al comma 1 al momento della presentazione dell'istanza di legittimazione.

#### Art.11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/15 del 13.12.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE